Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 28 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 12 luglio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 230-31), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 novembre 1921, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Luongo Giuseppe fu Gennaro.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 22 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 14 luglio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 248-49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 luglio 1922, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Murolo Francesco fu Ludovico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 22 giugno 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 185-86), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 gennaio 1932, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Scaroni Enrico fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 22 giugno 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 184-85), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 dicembre 1922 e 8 febbraio 1932, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Trossarello Luigi fu Giovanni Battista.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2039.
Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 137.133,85, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2040.
Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 13.628,90, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2041.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 152.537,70 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2042.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 18.060 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2043.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di oli minerali, carburanti e lubrificanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di oli minerali, carburanti e lubrificanti;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 34.764,30 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di oli minerali, carburanti e lubrificanti, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2044.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 26.284, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2045.
Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei magazzini generali;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 27.511,50 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei magazzini generali, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2046.
Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli spedizionieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 32.200 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli spedizionieri, è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2047.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta » di Firenze ad accettare una donazione.

N. 2047. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta » di Firenze, presidente della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione di un titolo di Stato, consolidato 5 %, del valore nominale di lire seimila, da essere reso nominativo ed intestato alla Cassa scolastica dell'Istituto e annotato « Premio Anton Vincenzo Crocini » allo scopo di istituire un annuo premio di studio, per l'importo dell'annuo reddito della predetta somma in favore di un alunno, o una alunna della terza classe del corso superiore dell'Istituto suddetto e viene approvato il regolamento per l'assegnazione del premio di studio « Anton Vincenzo Crocini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2048.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Marrana », con sede in Corfinio (Aquila).

N. 2048. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Marrana », con sede in Corfinio (Aquila) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2049.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 2049. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di lire ventimila,

disposta a suo favore dai signori comm. Ciro Caversazzi e dott. prof. Osiris Bizioli, quali liquidatori della « Lega Educazione del Popolo », e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2050.
Autorizzazione alla Regia università di Perugia ad accettare una eredità.

N. 2050. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Perugia viene autorizzata ad accettare l'eredità condizionata disposta in suo favore dal dott. Giuseppe Muzioli con testamento olografo del 9 novembre 1927-VI, depositato negli atti del notaio Francesco Briganti di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 dicembre 1939-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Riccardo Del Giudice.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII col quale al fascista Riccardo Del Giudice venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1939-XVIII con cui al fascista Riccardo Del Giudice viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a Sottosegretario di Stato per la educazione nazionale;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1939-XVIII, relativo alla nomina del fascista dott. Francesco Borgatti a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Riccardo Del Giudice;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1939-XVIII con cui al fascista dott. Francesco Borgatti viene riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale per la carica anzidetta;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Riccardo Del Giudice è confermato nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, cessando per la qualifica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società Romana di Elettricità », la « Società Mediterranea di Elettricità », la « Società Romana Immobiliare » e la « Società Idroelettrica Tirrena » mediante incorporazione delle tre ultime nella prima.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, 1° maggio 1930, n. 520, 13 novembre 1931, n. 1434, 18 maggio 1933, n. 591;

Vista l'istanza con la quale la « Società Romana di Elettricità », la « Società Mediterranea di Elettricità », la « Società Romana Immobiliare » e la « Società Idroelettrica Tirrena », società anonime, tutte con sede in Roma, hanno chiesto che sia dichiarata di pubblico interesse la loro fusione mediante incorporazione nella prima delle altre tre società, nonchè l'aumento contemporaneo del capitale della società incorporante;

Ritenuto che la fusione e l'aumento di capitale di cui sopra rispondono a necessità di pubblico interesse e che si reputa opportuno ridurre il termine per le opposizioni previsto nell'art. 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Società Romana di Elettricità », la « Società Mediterranea di Elttricità », la « Società Romana Immobiliare » e la « Società Idroelettrica Tirrena », da eseguirsi mediante incorporazione delle tre ultime nella prima e con annullamento di L. 60.500.0000 nominali di azioni delle società incorporande ed il contemporaneo aumento del capitale sociale della società incorporante da L. 360.000.000 a L. 396.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione, di aumento del capitale sociale e alle altre deliberazioni che debbano essere adottate in occasione della fusione medesima, le disposizioni dei decreti-legge sopra richiamati.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle predette deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni medesime e dell'abbreviazione del termine concessa col presente decreto, sia pubblicato nel « Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(224)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento nella zona di Monte Sparagio (Trapani).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Monte Sparagio (Trapani);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Trapani;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Trapani è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di trecento conigli e cinquanta pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(201)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso, è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di trecentocinquanta lepri e trenta coppie di starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(202)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 11 gennaio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 1939-XVIII.

(226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO

Prezzo del piombo

Con provvedimento P. 563 del 17 corrente mese, è stata stabilita in L. 250 per ogni tonnellata di piombo, la quota che dovrà essere versata all'Ufficio metalli nazionali, ai fini previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 203.

Con lo stesso provvedimento si dà comunicazione che con decreto interministeriale in corso di pubblicazione verrà fissato in L. 250 per ogni tonnellata di piombo, il soprapprezzo previsto nell'art. 5 del Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780.

Le suddette quote andranno applicate con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, dal 1° gennaio del corrente anno in poi.

A seguito delle nuove disposizioni resta immutata la misura complessiva dei prezzi del piombo stabilita con provvedimento P. 528 dell'8 dicembre dello scorso anno.

(227)

Prezzo dell'alluminio

Con provvedimento P. 558 del 12 corrente è stato consentito l'aumento di 50 centesimi al chilo sui prezzi dell'alluminio autorizzati con la circolare P. 74 del 3 luglio 1937.

Tale aumento avrà decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra dal 1° del corrente mese in poi.

Le somme corrispondenti alla suddetta maggiorazione dovranno essere versate dai produttori alla Confederazione fascista degli industriali.

(242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Cervellati Livia in Mazzucchelli di Morazzone di Giuseppe, domiciliata a Roma, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 2487 di L. 200 emesso dalla Banca d'Italia, sede di Livorno, in data del 17 dicembre 1926 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4084)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Faggioni Ruggero fu Clodomiro, è stato denunziato

lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 126 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, succursale di La Spezia, il 29 novembre 1926 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4085)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Biagi Bruno, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dom. in Roma, corso Umberto I n. 239, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 876 di L. 6000 emesso dalla Banca d'Italia sede di Trieste, in data del 29 dicembre 1926 a favore di Giurin Oscar

Si diffida chiunque vi abbia interesso che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4086)

Diffida per consegna di certificato del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

Il sig. Del Cimmuto Raffaele fu Pasquale, domiciliato in Pescocostanzo (Aquila), ha diffidato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con atto 28 giugno 1939, il sig. Coccopalmery Loreto fu Pasquale, domiciliato in detto Comune, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 302209 di L. 4000 nominali intestato a Del Cimmuto Raffaele fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre d'Eramo Rosina fu Girolamo, domiciliata a Pescocostanzo, che dal Coccopalmery Loreto viene indebitamente detenuto.

Si avverte che, trascorso il cennato termine senza la consegna e senza regolari opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuova iscrizione nel Prestito Redimibile 3,50 % (1934), previo annullamento della precedente, ed emetterà il corrispondente nuovo certificato in sostituzione di quello suddescritto rimasto privo di alcun valore.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 12

del 16 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,70
Francia (Franco)	44.60
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,3255
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Egiziana)	80,71
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,542
Portogallo (Scudo)	0,728
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,425
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	92,62
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,675
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,625
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 13

del 17 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,50
Francia (Franco)	44,55
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,335
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,57
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,53
Portogallo (Scudo)	0,7266
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	92,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,90
Id. Id. 5 % (1936)	94,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,725
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % Id.	254579 451986	175 — 35 —	*Verttieri* Antonio *fu Antonio*, dom. a Roma, con ipoteca a favore dello Stato.	*Veritiero* Antonio di *ignoti*, dom. a Roma, con ipoteca a favore dello Stato.
Cons. 3,50 %	853641	105 —	*Bertolone* Giovanni, Enrico, Evelina e *Carla* fu Angelo eredi indivisi di Gregotti Marianna fu Giovanni in *Bertolone*, dom. in Sartirana Lomellina (Pavia).	*Bertoloni* Giovanni Enrico, e *Maria-Carlotta Enrichetta* fu Angelo, eredi indivisi di Gregotti Marianna fu Giovanni in *Bertoloni*, dom. in Sartirana Lomellina (Pavia)
P. N. 5 %	8397	250 —	Gavello Giovanna fu *Luigi*, moglie di Terzuolo Giovanni, dom. in Alessandria.	Gavello Giovanna fu *Angelo-Luigi*, moglie di Terzuolo Giovanni, dom in Alessandria
P. R. 3,50 % (1934)	356900	2009 —	Gaudio *Maria* di Luigi, dom. in Lago (Cosenza) vincolato come dote della titolare pel matrimonio con Posteraro Guglielmo.	Gaudio *Assunta-Maria* di Luigi, dom. in Lago (Cosenza) vincolato, come contro.
Id.	36756	437,50	Cinotto *Costante* fu *Battista*, dom. a Canischio (Torino).	Cinotto *Costanzo* fu *Giovanni Battista*, dom. a Canischio (Torino).
Id.	64000	574 —	Cinotto Costanzo fu *Battista*, dom. a Canischio (Torino)	Cinotto Costanzo fu *Giovanni-Battista*, dom. a Canischio (Torino).
P. R. 3,50 %	510363	91 —	Marengo Giovanni fu Giuseppe, dom. a Boves (Cuneo) con usufrutto vitalizio a favore di Marengo *Albina* fu Giuseppe in Giraudo Filippo, dom a Boves (Cuneo).	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Marengo *Barbara Maria* fu Giuseppe in Giraudo Filippo, dom a Boves (Cuneo).
Id.	510364	91 —	Marengo Marietta fu Giuseppe in Otto Tommaso, dom. a Boves (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510365	91 —	Bosio Bartolomeo fu Antonio, dom. a Millesimo (Savona) con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510366	91 —	Bosio Mario fu Antonio, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510367	91 —	Bosio Michele fu Antonio, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510368	91 —	Castagna Giovanni fu Domenico, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510369	91 —	Castagna Paolina fu Domenico, nubile, dom. a S Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510370	91 —	Castagna Margherita fu Domenico in Ferraris Giovanni-Battista, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 %	752330	38,50	*Zevola Angelina* fu Antonio, moglie di Arena Gregorio fu Diego, dom. a Napoli, col vincolo dotale	*Zevolo Maria-Angela* fu Antonio, moglie di Arena Gregorio fu Diego, dom. a Napoli. Col vincolo dotale.
B. T. 1940 Id. Id. Id.	Serie I 2119 Serie II 1601 Serie II 1600 Serie V 2127	Cap. 3.000 — » 55.000 — » 100.000 — » 10.000 —	Rusca Maria-Laura fu Giovanni-Battista-Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Doria* Camilla fu Giacomo ved. Rusca, dom. a Genova.	Rusca Maria-Laura fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Oria* Camilla fu Giacomo ved. Rusca, dom. a Genova.
Id.	Serie I 2120 Serie IV 1568 Serie V 2128	» 6.000 — » 40.000 — » 10.000 —	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio del presente buono che spetta alla sig.ra *Doria* Camilla fu Giocomo ved Rusca, dom in Genova, giusta domanda in data 20-5-35 a firma Cassanello Paolo.	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio del presente buono che spetta alla signora *D'Oria* Camilla fu Giacomo, ecc.... come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	342788	175 —	Selta Giovanna fu Vincenzo, moglie di Rapetti Pancrazio, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Merlopich Teresa fu *Pietrantonio* ved. di Baima *Cleto*, dom. a Nole Canavese.	Come contro, con usufrutto a Merlopich Teresa fu *Antonio* ved. di Baima *Bernardo-Cleto*, dom. a Nole Canavese.
Id.	320684	700 —	Merlo-Pich Giuseppe di Giovanni, dom. a Nole (Torino), con usufrutto a favore di Merlo-Pich Teresa fu Antonio, moglie di Baima *Cleto* fu Costantino, dom. a Nole.	Come contro, con usufrutto a favore di Merlo-Pich Teresa fu Antonio, moglie di Baima *Bernardo-Cleto* fu Costantino, dom. a Nole.
Id. Id.	327819 331249	350 — 350 —	Come sopra, con l'usufrutto a Merlopich Teresa fu Pietro-Antonio, moglie di Beima Cleto fu Costantino, dom. a Nole.	Come sopra, con l'usufrutto a Merlopich Teresa fu Pietro-Antonio, moglie di Beima Cleto fu Costantino, dom. a Nole.
P. R. 3,50 % (1934)	17897	10,50	*De Sanctis Elda* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fusi Racilia vedova *De Sanctis*, dom. a Massa Marittima (Grosseto).	De *Santis* Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fusi Racilia vedova *De Sanctis*, dom. a Massa Marittima (Grosseto).
Id. Id.	20976 59018	28 — 24,50	Castagnino Enrico fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Teresa*, ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Rosa* ved. ecc., come contro.
Id.	42453	70 —	Castagnino Enrico fu Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Castagnino Enrico fu Zaverio, *minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Rosa, ved. di Castagnino Zaverio*, dom. a Garessio
P. R. 3,50 %	477186	280 —	Matranga Carmelo fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Burri Ida, domiciliata in Lodi con usufrutto a Vilardo *Salvatrice*, moglie di Matranga Carmelo, domiciliata in Monreale (Palermo)	Come contro, con usufrutto a Vilardo *Salvadora*, ecc., come contro.
Id.	477187	280 —	Matranga Alessandro fu Rosario, minore, ecc., con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	109555	35 —	Cottone Rosalia fu Gregorio, moglie di Cirino Giovanni, dom. a Palermo, con usufrutto a *Bavuso* Maria-Stella fu Giuseppe, ved. Cottone Salvatore	Come contro, con usufrutto a *Bauso* Maria-Stella fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	109558	35 —	Cottone Angela fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre Parrotta Rosina fu Giacinto, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	109560	35 —	Cottone Benedetto fu Gregorio, minore, ecc., con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	234107	350 —	Scerre *Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.	Scerre *Nicodemo-Giuseppe* fu Saverio, dom. a Caltanissetta.
Rendita 5 % (1935)	160488	1125 —	*Bellegati Igina* fu Luigi, in Berra, domiciliata a Montecchio Emilia (Reggio Emilia).	*Belettati Igina-Eleonora* fu Luigi, *nubile*, dom. a Montecchio Emilia (Reggio Emilia).
P. R. 3,50 %	363221	140 —	Alberti Agostino fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Pepino Anna vedova Alberti, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Viotti Anna* fu Stefano, ved. di Alberti *Chiaffredo* Pietro e moglie di Gay *Antonio*, dom. a Cuneo e Pepino Anna fu Giacomo, ved. di Alberti Lorenzo.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Viotto Anna-Maria* fu Stefano ved. di Alberti *Alberto-Pietro-Gioffredo* e moglie di Gay *Giovanni* Antonio, dom. a Cuneo e Pepino Anna fu Giacomo ved. di Alberti Lorenzo.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 % (1934)	854256 511883	2170 — 612,50	*Noemi Gaetano* di Enrico, dom. a Sapri (Salerno).	*Gaetani Noemi* di Enrico, dom. a Sapri (Salerno).
P. R. 3,50 %	290445	87,50	Vicari Lidia fu Umberto, moglie di Sartori Camillo, dom. ad Invorio (Novara), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Sartori *Rosa* fu Pietro ved. Vicari Giovanni, dom. a Invorio (Novara).	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Sartori *Maria-Teresa-Rosa* fu Pietro ved. Vicari Giovanni, dom. a Invorio (Novara).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	160325	510 —	Bartesaghi Giuliana fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Rovagnati Teresa *fu* Giuseppe, vedova Bartesaghi.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Rovagnati Teresa *di* Giuseppe, vedova Bartesaghi.
Id.	160326	170 —	Come sopra, con usufrutto a Rovagnati Teresa *fu* Giuseppe vedova Bartesaghi.	Come sopra, con usufrutto a Rovagnati Teresa di Giuseppe vedova Bartesaghi.
Id.	160327	510 —	Bartesaghi Anna-Maria fu Angelo, minore, ecc., come sopra.	Bartesaghi Anna-Maria fu Angelo, minore. ecc., come sopra.
Id.	160328	170 —	Come la precedente, con usufrutto come sopra.	Come la precedente, con usufrutto come sopra.
Id.	139007	65 —	Squadrito *Pasqualina* di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gualtieri Sicaminò (Messina), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mannino Tommaso fu Pasquale, dom. in Gualtieri Sicaminò (Messina).	Squadrito *Pasqualino* di Antonino, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	368329	525 —	Cazzaniga *Alfonsina* di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Amiotti Caterina fu Lorenzo, ved. in prime nozze di Sacchi Giuseppe ed in seconde nozze di Giannini Alfonso, dom. a Como.	Cazzaniga *Giuseppina-Alfonsina* di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	349858	381, 50	*Saverino* Modesto fu *Antonino*, minore sotto la patria potestà della madre Alloggio *Maria-Carolina*, vedova *Saverino*, dom. a Barletta (Bari).	*Severino* Modesto fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Alloggio *Carolina*, vedova *Severino*, dom. a Barletta (Bari).
Cons. 3,50 % (1906)	101054	980 —	Brida di Lessolo Enrichetta fu Giuseppe, moglie di *Savino* Realis, dom. in Ivrea (Torino), vincolata come dote della titolare.	Brida di Lessolo Enrichetta fu Giuseppe, moglie di *Carlo-Savino* Realis, dom. in Ivrea (Torino), vincolata come dote della titolare.
Id.	753891 742049	84 — 157, 50	Furno *Rosa* fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre Ciocchetti Matilde vedova Furno Secondo, dom. a Biella.	Furno *Clotilde-Giuseppina-Rosa* fu Secondo, minore. ecc., come contro.
Id.	742050	49 —	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio a favore di Ciocchetti Matilde di Giuseppe ved. di Furno Secondo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	152714	87, 50	Barone Elisa fu Alfredo, nubile, dom. a Capriglia di Pellezzena (Salerno).	Barone Elisa fu Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Siano Maria-Antonia fu Cosimo, ved. di Barone Alfredo e moglie in seconde nozze di Barone Nicola*, domiciliata a Capriglia di Pellezzano (Salerno).
P. R. 3,50 %	260413	80, 50	Dato Francesco fu Francesco, dom. a Cianciana, con usufrutto vitalizio a favore di Castellano *Filippa* fu Giuseppe, ved. di Dato Francesco.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Castellano *Maria-Filippa* fu Giuseppe, ved. di Dato Giuseppe.
Id.	475152 475153	238 — 535, 50	Bacci Alessandrina fu Baccio, moglie di Docimo *Enrico* fu Michele, dom. a Napoli, vincolata.	Bacci Alessandrina fu Baccio, moglie di Docimo *Saverio* fu Michele, dom. a Napoli, vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	164073	52, 50	Negro *Francesco* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Savigliano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Meineri Margherita* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. a Savigliano.	Negro *Michele-Francesco* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Savigliano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Mejneri Maria-Margherita-Lucia* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. in Savigliano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5521)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	494105	Gervasio Rosa fu Giuseppe, moglie di Chironna Tommaso, dom. in Altamura (Bari), vincolato per dote della titolare . . L.	84 —
Cons. 5 % (P. C.)	3107	Pecora Giuseppe di Carmelo . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	597323	Crudo Teresa-Giuditta fu Giuseppe, nubile, dom. a Pinerolo (Torino) . . . . »	175 —
Rendita 5 %	8381	Trevisi Pier-Luigi fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Corsi Amelia fu Ernesto vedova Trevisi, dom. in Milano . . . . »	50 —
Rendita mista	5090	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Corchiara (Salerno) . . »	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	4963	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5415	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	2934	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	2935	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	1973	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	17,50
	5563	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5791	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
	5804	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5931	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
Cons. 5 %	37254	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Guayaquil (America) . . »	170 —
Redimibile 3,50 %	67519	Cimatti Giuseppe fu Francesco, dom. a Faenza (Ravenna) . . »	42 —
Id.	212916	Padovani Antonio fu Nicola, dom. a Orsogna (Chieti), ipotecato per cauzione a garanzia dei trasporti postali . . . . »	7 —
Id.	510237 Solo per l'usufrutto	Cuturello Clotilde di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio, dom. a Milano . . . . »	283,5[illegible]
Cons. 5 %	182375	Arcipretura per il Clero di Pettorano sul Gizio (Aquila) . . . . »	10 —
	182376	Idem, come sopra . . . . »	10 —
	182377	Idem, come sopra . . . . »	25 —
Id.	540049 Solo per l'usufrutto	Viappiani Maria, nubile, e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre dom. a Bibbiano (Reggio Emilia), col vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Gori Giuseppa-Palmira fu Andrea vedova di Viappiani Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia) »	570
Rendita 3,50 %	435777 Solo per la proprietà	Idem, come sopra . . . . »	399 —
Id.	183274	Embabi Amina fu Ismaele, nubile, dom. a Padova . . . . »	84 —
Id.	17017 Per la propr. e per l'usufr.	Embabi Annina fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina vedova Embabi; con usufrutto a Muzzolon Caterina fu Giacomo vedova Embabi, dom. a Padova . . . . »	[illegible]

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	17018 Per la propr. e per l'usufr.	Embabi Amina fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina fu Giacomo, vedova Embabi; con usufrutto a Muzzolon Caterina fu Giacomo vedova Embabi, dom. a Padova . . . . L.	115,50
Cons. 5 %	79269	Opera parrocchiale di San Giacomo di Capanne di Careggine, frazione del comune di Careggine (Massa Carrara) . . . »	10 —
Id.	84579	Beneficio parrocchiale di San Giacomo in Capanne, frazione di Careggine (Massa) . . . . »	40 —
Id.	90389	Cura di San Rocco di Vibbiana, frazione del comune di San Romano (Massa) . . . . »	5 —
Id.	211215	Beneficio parrocchiale di San Iacopo delle Capanne di Careggine, frazione del comune di Careggine (Massa) . . . »	40 —
Id.	380306	Beneficio parrocchiale di San Pietro di Lupinaia, frazione del comune di Fosciandora (Lucca) . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	821417 Solo per la proprietà	Nessi Alberto fu Francesco, dom. a Como; con usufrutto vitalizio a Nessi Emilio e Adele fu Francesco . . . . . . »	42 —
Id.	810212 Solo per la proprietà	Nessi Alberto fu Francesco, dom. a Como; con usufrutto vitalizio a Nessi Emilio e Adele fu Francesco . . . . . . »	423,50
Redimibile 3,50 %	387351	Idem, come sopra . . . . »	245 —
	248506	Idem, come sopra . . . . »	168 —
	223655 Solo per la proprietà	Idem, come sopra . . . . »	42 —
Id.	330003 Solo per la proprietà	Sordelli Enrico fu Luigi, dom. in Como; con usufrutto vitalizio a favore di Sordelli Paola . . . . »	350 —
Id.	383064 Solo per la proprietà	D'Amico Angiolina di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso); con usufrutto a favore di D'Amico Pasquale di Donato, dom. a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) . . . . »	140 —
Id.	7594 Solo per la proprietà	Rocca Aldo fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio, vedova di Rocca Sebastiano, dom. a Cagliari; con usufrutto a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari . . . »	157,50
Cons. 3,50 %	763783 Solo per la proprietà	Idem, come sopra . . . . »	605,50
Id.	784085 Solo per la proprieta	Rocca Sebastiano (detto Nino), Aldo e Albertina fu Sebastiano, minori, sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari . . . . »	266 —
Id.	763785 Solo per la proprietà	Rocca Albertina fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari . . . . . »	609 —
Id.	763787 Solo per la proprietà	Rocca Sebastiano detto anche Nino fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari . »	609 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento:

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4868)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 153 posti di uditore di tribunale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII;
Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 22 gennaio 1934, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 33;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 16 maggio 1936, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Vista la legge 3 giugno 1935, n. 872;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n. 153 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia iscritto al P.N.F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite d'età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

c) sia cittadino italiano;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Gli aspiranti residenti all'estero, devono trasmettere nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando, nel termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di tribunale indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza legaliz-

zato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da lire quattro).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da lire quattro) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio, relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire dodici, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'articolo 2 del presente bando;

h) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte 3ª) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere c) ed f), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportata la qualifica almeno di « buono ».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto, e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11) presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12) sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare, deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura sia delle Preture che dei Collegi nè coloro che in occasione di concorsi precedenti siano stati esclusi dal partecipare a successivi concorsi ai termini dell'art. 10 ultimo capoverso del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, numero 663.

L'esame consiste:

1) In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto penale;

d) diritto amministrativo.

2) In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, con particolare riguardo alla dottrina del Fascismo e all'ordinamento dello Stato fascista, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori di tribunali sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle Preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore.

Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei Tribunali e delle Procure del Re, che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i Collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta una indennità mensile di L. 600, ridotta per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentata in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le Procure del Re, percepirà una indennità di L. 900, salve le riduzioni ed aumenti risultanti dalle disposizioni indicate nel precedente comma.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(207)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il regolamento approvato con decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia di arte drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potranno essere assegnati soltanto due dei posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova nella carriera del personale delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 332,56 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 4ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la Causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII; per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la Causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la Causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la Causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal Podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza.

Gli aspiranti feriti per la Causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) diploma di ammissione alle scuole medie o licenza elementare superiore. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVIII, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'A. O.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario amministrativo del Partito stesso

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione 4ª), dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Bottai

(208)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.